

(N. 2180)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

NELLA SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1957

Costruzione della nuova sede della Facoltà
di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto il problema della sistemazione dell'edilizia universitaria trovasi attualmente allo studio. In attesa però della messa a punto del piano generale per l'assetto edilizio universitario, appare necessario provvedere al finanziamento di quelle opere che hanno carattere di particolare urgenza e la cui esecuzione non può essere ulteriormente differita.

Fra tali opere rientra indubbiamente la costruzione della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa, per la quale era stata inizialmente preventivata, in base ad un progetto di massima, una spesa di lire 500.000.000.

Successivamente, allo scopo di diminuire l'onere a carico dello Stato, è stato richiesto ed ottenuto che il Comune e la Provincia di Pisa cedessero gratuitamente all'Università di

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pisa l'area, di loro proprietà, destinata alla costruzione: in tal modo la spesa occorrente per la costruzione ammonta a lire 400.000.000.

Poichè la provincia ed il comune di Pisa hanno dichiarato di essere disposti a contribuire nella detta spesa in ragione del 50 per cento si è predisposto l'unito disegno di legge che pone la predetta spesa per metà

a carico dello Stato e per l'altra metà a carico della provincia e del comune di Pisa.

D'intesa col Ministero del tesoro si è stabilito che all'onere di lire 100.000.000 per l'esercizio 1957-58 si provvederà a carico del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella spesa di lire 400.000.000 occorrente per la costruzione della nuova sede della Facoltà di medicina veterinaria della Università degli studi di Pisa, lo Stato concorre per lire 200.000.000 e la provincia e il comune di Pisa per lire 100.000.000 ciascuno.

Art. 2.

Per la corresponsione della quota a carico dello Stato è autorizzata la spesa di lire 200 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100.000.000 per l'esercizio 1957-58 e di lire 100.000.000 per l'esercizio 1958-59.

Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo, *pro quota*, agli apporti dello Stato e degli Enti locali.

Art. 3.

All'onere di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Alla progettazione, direzione, sorveglianza e gestione delle opere provvede l'Università degli studi di Pisa secondo le norme previste dalla Convenzione 8 maggio 1930, da integrarsi, con apposita Convenzione, con le altre necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

La Convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.